

Scheda 28 – Autorizzazione allo spandimento di liquami zootecnici su suolo agricolo



Ambito di applicazione	<p>Sono sottoposte al regime di Autorizzazione le attività di spandimento su suolo agricolo di liquami provenienti da allevamenti animali (<i>“siano essi derivanti da insediamenti civili che produttivi”</i>, par. 6, Delib. G.R. 48-12028 del 30/12/91) da parte delle imprese agricole individuate all’art. 14, c. 4, L.R. 13/90 e s.m.i. In particolare, l’articolo suddivide le imprese agricole in due categorie:</p> <p>a): <i>“imprese dedite ad allevamenti di bovini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 quintali di peso vivo di bestiame; detto terreno agricolo, in proprietà, in affitto, in comodato o comunque in godimento od in concessione, deve essere funzionalmente connesso con l’attività di allevamento e di coltivazione agricola dell’impresa”</i>;</p> <p>b): <i>“le imprese dedite alla coltivazione del fondo od alla silvicoltura, che esercitano anche attività di trasformazione e di valorizzazione della produzione agricola, che siano inserite con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale; in ogni caso la materia prima lavorata dovrà pervenire per almeno 2/3 esclusivamente dall’attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità”</i>.</p>
Ufficio competente	Sportello unico per le attività produttive.
Ente titolare della funzione	<ul style="list-style-type: none"> • Comune ove ha sede lo stabilimento dell’allevamento, oppure il Comune/i sui cui terreni viene operato lo spandimento dei liquami, nel caso si tratti di imprese dedite ad allevamenti di bovini, equini, suini, ovicaprini, avicoli e cunicoli che dispongano di almeno un ettaro di terreno agricolo per ogni 40 q di peso vivo di bestiame (l. a), art. 14, c. 4, L.R. 13/90); • Provincia - Area Ambiente-Servizio gestione risorse idriche, ove ha sede l’allevamento (o lo stoccaggio o il trattamento dei liquami).
Altri enti coinvolti	Nel caso sia la Provincia l’ente titolare della funzione, una copia della domanda di Autorizzazione va inviata, per conoscenza, al Comune sede dell’allevamento, o al Comune/i sui cui terreni viene effettuato lo spandimento.
Modulistica	§Mod. 28, “Richiesta di Autorizzazione, ai sensi del D.P.R. 915/82, come previsto dalla L.R. 13/90, dalla Delib. G.R. 48-12028/91 e dalla L.R. 37/96, per lo spandimento a fini



<i>(segue)</i>	<p>agricoli dei liquami zootecnici prodotti dal proprio allevamento”.</p> <p>Nel Mod. 28 è contenuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il Modulo “A”, per la domanda di Autorizzazione in bollo rivolta alla Provincia (oltre alla copia in carta semplice rivolta, per conoscenza, al Comune sede dell'allevamento); – il Modulo “B”, per la domanda di Autorizzazione in bollo, per nuovi insediamenti, rivolta al Comune, oppure per la Notifica al Comune, per insediamenti esistenti (in duplice copia, in carta semplice, di cui una viene restituita al titolare dell'allevamento).
Autocertificabilità	È possibile il ricorso all'autocertificazione.
Adempimenti	<p>Nei casi di competenza comunale, l'imprenditore agricolo che intende operare lo spandimento dei liquami derivanti dal proprio allevamento, deve acquisire l'Autorizzazione del Comune, attenendosi ai “<i>criteri per l'individuazione delle quantità dei liquami distribuibili sul terreno agricolo</i>”, di cui all'All. 2, Delib. G.R. 48-12028 del 30/12/91.</p> <p>Nei casi di competenza provinciale, l'imprenditore deve prima acquisire l'Autorizzazione del competente Servizio provinciale, predisponendo la domanda secondo lo schema di cui all'All. 3, Delib. G.R. 48-12028 del 30/12/91, attenendosi ai criteri per l'individuazione delle quantità di liquami distribuibili sul terreno agricolo previsti dall'All. 2 della stessa delibera, osservando i criteri, i divieti e le dosi di applicazione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 dell'All. 1.</p>
Tempi	<ul style="list-style-type: none"> – 90 giorni, in caso di procedimento semplificato; – 60 giorni, in caso di procedimento mediante autocertificazione.
Oneri	Marca da bollo da 10,33 €.
Scadenza/Rinnovi	<p>L'Autorizzazione è valida quattro anni, salvo mantenimento delle condizioni dichiarate al rilascio della stessa.</p> <p>Entro tre mesi dalla scadenza dell'Autorizzazione, è necessario provvedere al rinnovo.</p>
Sanzioni	Per le inosservanze alle disposizioni di legge si fa riferimento alla normativa sanzionatoria in vigore.
Normativa di riferimento	<p>Normativa nazionale</p> <p>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva</p>

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi.

Normativa regionale

L.R. 7 aprile 2003, n. 6, Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee).

L.R. 3 luglio 1996, n. 37, Modifiche della L.R. 26 marzo 1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione per talune tipologie di scarichi da insediamenti civili equiparati agli esistenti e per gli scarichi delle pubbliche fognature.

L.R. 17 novembre 1993, n. 48, Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni.

Delib. G.R. 30 dicembre 1991, n. 48-12028, Prime disposizioni tecniche e procedurali per l'autorizzazione allo smaltimento in agricoltura dei liquami provenienti da allevamenti animali.

Circ. P.G.R. 22 gennaio 1991, n. 2/ECO, Criteri interpretativi e di prima applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13, disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi comuni.

L.R. 26 marzo 1990, n. 13, Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili (art. 14 della legge 10 maggio 1976, n. 319).





Attività a rischio di incidente rilevante

Scheda 29 – Notifica di attività a rischio di incidente rilevante

Ambito di applicazione	<p>Il gestore – persona fisica o giuridica che gestisce lo stabilimento o gli impianti –degli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose, in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’All. I, “<i>Elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi per l’applicazione dell’articolo 2</i>), D.Lgs. 334/99 e s.m.i., è tenuto a trasmettere la Notifica agli enti coinvolti.</p> <p>Per <i>presenza di sostanze pericolose</i> s’intende la presenza di queste, reale o prevista nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell’allegato I. (art. 2, c. 2, D.Lgs. 334/99).</p>
Ufficio competente	Sportello unico per le attività produttive.
Ente titolare della funzione	Comitato tecnico regionale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
Enti coinvolti	<ul style="list-style-type: none"> • Ministero dell’Ambiente • Regione • ARPA • Provincia e Comune territorialmente competenti (Ufficio Ambiente) • Prefetto
Autocertificabilità	La Notifica è sottoscritta nelle forme dell’autocertificazione di cui al D.P.R. 445/00.
Adempimenti	<p>La Notifica indirizzata agli enti coinvolti (180 giorni prima dall’inizio della costruzione per i nuovi stabilimenti) deve contenere le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> – il nome, o la ragione sociale, del gestore e l’indirizzo completo dello stabilimento;